



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 13/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2010, n. 2062

Comune di ADELFA - Variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata di mercato e parcheggio" approvato con delibera di C.C. n. 13 del 29.01.2005. Istanza di riesame. Rilascio attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: Comune di Adelfia (Ba).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

"Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi /autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Si evidenzia che per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria del Servizio Assetto del Territorio.

A tal fine il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

Si evidenzia altresì che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando

quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggisticoambientali previste nei luoghi; -siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- non abbiano alternative localizzative. La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;

- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;

- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

(Iter procedurale)

Premesso quanto sopra si rappresenta che al Servizio Assetto del Territorio è pervenuta, da parte del Comune di Adelfia, la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio" approvato con delibera di C.C. n.13 del 29/1/2005. Istanza di riesame.

- In ordine al progetto originario delle opere di cui trattasi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/9/2002 avente per oggetto "Area attrezzata per mercati, fiere, luna park e parcheggi tra le vie Vittorio Veneto, Dalla Chiesa e Vivaldi", era stata rilasciata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia, ai sensi dell'art.5.01 delle NTA del PUTT/P e dell'art.151 del T.U. 490/99 (oggi D.Lvo 42/04), l'autorizzazione paesaggistica n° 5925 del 22/4/2004.

- Con Decreto n°10579 del 18/6/2004 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia -ha annullato, ai sensi del D.Lgs 22/1/04 n°42, la predetta autorizzazione paesaggistica comunale.

- Il Comune di Adelfia proponeva il ricorso n.1917 del 2004 dinanzi al T.A.R. contro la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia per l'annullamento, previa sospensiva, del citato Decreto n°10579 del 18/6/2004 recante l'annullamento del provvedimento autorizzativo comunale in precedenza citato.

- Successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sezione Terza, con sentenza n° 6236 del 23/12/2004, ha respinto il ricorso comunale per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia.

- Il Comune di Adelfia ha successivamente predisposto una variante tecnica al progetto originario che prevede la sostituzione della tombatura di ml 160 dell'impluvio ed il collegamento dell'area mercatale a via Della Chiesa con due attraversamenti-ponti sul canalone-impluvio, denominato "torrente Montrone", di cui uno carrabile e collocato a sud dell'area d'intervento (con funzione di accesso ed uscita di sicurezza per i veicoli) ed uno invece pedonale (collocato a nord dell'area d'intervento a ridosso di Via Vittorio Veneto) avente invece funzione di accesso ai pedoni. Il predetto progetto di variante tecnica al progetto originario è stato approvato con deliberazione di CC n°13 del 29/1/2005.

- In data 31/1/2005 il Comune di Adelfia, relativamente alla variante tecnica al progetto originario, ha rilasciato una nuova autorizzazione paesaggistica, questa volta, vistata favorevolmente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia con nota n 1284 del 15/2/2005,.

- In data 17/6/2005 il cantiere è stato oggetto di sequestro penale preventivo ad opera dei N.O.E. - Nucleo Operativo Ecologico.

- Anche a seguito di un esposto pervenuto presso il servizio Urbanistica, la Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto 3 dell'art 6.04 delle NTA del PUTT/P, con Deliberazione n° 820 del 21/6/2005 intimava all'Amministrazione Comunale di Adelfia, di sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione relativi alla variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio" approvato con delibera di C.C. n.33 del 30/9/2002 nonché a provvedere al totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di evitare gravi ed irreversibili deturpazioni della peculiarità paesaggistica direttamente interessata dalle opere in progetto ovvero della lama "Torrente Montrone".

In particolare per quanto attiene alle motivazioni poste a base del predetto provvedimento regionale si rappresenta quanto segue:

Nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.820 del 21/6/2005 veniva evidenziato che la lama "Torrente Montrone", è individuata quale emergenza geo-morfo-idrologica sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia nonché nell'elenco delle acque Pubbliche della Provincia di Bari (Decreto Reale 21/3/29) riportato nella Relazione Generale del P.U.T.T./P..

L'intervento in argomento, così come peraltro chiaramente evidenziato dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale, in quanto non ottemperava alle prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art.3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., costituiva pertanto deroga alle NTA del PUTT/P atteso che interessava direttamente l'emergenza geomorfo-idrologica "Torrente Montrone", e quindi necessitava del preventivo parere da parte della Giunta Regionale di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e non già, come nel caso in specie, di una mera autorizzazione paesaggistica comunale ancorché irrualmente rilasciata, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.5.01 delle NTA del PUTT/P., da parte del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia.

- Con nota prot. n° 15236 del 4/11/2009, il Comune di Adelfia ha chiesto il riesame della pratica in argomento specificando testualmente quanto segue:

- Che in data 30/1/2009, su perizia tecnica ed istanza del Comune per danno temuto, il Giudice del Tribunale Civile e Penale di Bari ha autorizzato i lavori di messa in sicurezza del cantiere sospeso.

- Che in ordine ai predetti lavori di messa in sicurezza il Ministero per i Beni e le attività culturali e paesaggistici -Direzione regionale, con nota n. 2592 del 2/4/2009, ha espresso parere favorevole e che i lavori di messa in sicurezza " non sono stati eseguiti stante la inibitoria di cui alla deliberazione di GR n. 820 del 21/6/2005"

- Che "allo stato degli atti e dei fatti la sospensione dei lavori disposta con la Deliberazione di GR 820 del 21/6/2005, peraltro riferita ad un progetto mai posto in essere (realizzazione di un tunnel in cls, armato in opera e prefabbricato che andrà a sovrastare il torrente Valenzano), in quanto sostanzialmente modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/1/2005. Il progetto riformulato non prevede più la tombatura dell'impluvio ma un solo sovrappasso carrabile; non apporta variazioni all'andamento topografico e morfologico dell'area di pertinenza, né compromissioni idrauliche, con assetto orografico immutato non essendo prevista alcuna opera in elevazione e/o di deviazione; l'impluvio esistente conserva la propria funzionalità naturale di raccogliere le acque piovane per il naturale deflusso a nord), in area libera da vincoli (canale artificiale all'interno dei territori costruiti) non ha più ragione di essere ed è ostativa ai lavori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza del cantiere e di sistemazione idraulica del tratto di lama Montone sul quale non è stato previsto l'intervento da parte delle ferrovie Sud-Est nel progetto raddoppio della linea Bari-Adelfia-Putignano (parere Autorità di Bacino n. 11800 del 21/9/2009).

Per quanto sopra, sussistendo ragioni di elevato interesse pubblico, soprattutto in termini di sicurezza, si chiede il riesame/ritiro della Deliberazione n.820 del 21/6/2005.”

Unitamente alla citata nota comunale n° 15236 del 4/11/2009 il Comune di Adelfia trasmetteva la seguente documentazione crittografica:

- 1) Delibera di G.R. n° 820 del 21/6/2005;
- 2) Delibera di CC n.13 del 29/1/2005;
- 3) Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio n.1284 del 15/2/2005;
- 4) Nota n.0206 /RA del 22/1/2004 dell'Assessorato Regionale LLPP-Difesa del suolo e Risorse Naturali- Settore Risorse Naturali;
- 5) Deliberazione di C.C. n°15 del 19/2/2004;
- 6) Deliberazione di C.C. n°475 del 4/8/89;
- 7) Verbale del 17/6/2005 di sequestro preventivo del cantiere da parte del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente -Nucleo operativo Ecologico di Bari;
- 8) Sentenza n.246/09 del 16/7/2009 del Tribunale Civile e Penale di Bari sez. di Rutigliano di dissequestro del cantiere;
- 9) Autorizzazione n.11701/05 RGNR del 30/1/09 del Tribunale Civile e Penale di Bari sez. distaccata di Rutigliano relativa allo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del cantiere.
- 10) Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio n.2592 del 2/4/2009;
- 11) Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino n.0011800 del 21/9/2009 avente per oggetto "Progetto area attrezzata per mercati,fiera,luna park,verde pubblico urbano e parcheggi tra le vie Vitt.Veneto,gen. Dalla Chiesa,Vivaldi. Lavori di messa in sicurezza del cantiere oggetto di sequestro,procedimento penale n.11701/2005";
- 12) Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino n. 0004908 del 10/4/2009 avente per oggetto "Raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie - 1° stralcio.Intervento di interrimento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al Km. 11+175,55"

- Con nota comunale n. 15570 del 12/11/2009, di cui al prot.13293 del 19/11/2009, veniva trasmesso al Servizio Urbanistica la seguente ulteriore documentazione:

- 1) Area attrezzata -Studio geologico e geotecnica indagine paesaggistica;
- 2) Area Attrezzata -Consulenza idraulica -idrologica;
- 3) Delibera di CC n.14 del 20/4/2007 con oggetto "Progetto area attrezzata per mercati,fiera, luna park,verde pubblico urbano e parcheggi.Provvedimenti " con allegato B comprendente tra l'altro -studio idraulico idrologico geomorfologico e geologico; -studio idraulico post intervento; -perizia di variante;
- 4) Studio ideologico-idraulico della lama Montrone in Adelfia. Interventi Area attrezzata mercatale e ferrovia Sud-Est; -Perizia tecnica stato dei luoghi ed interventi di messa in sicurezza del cantiere area mercatale.

- Con nota n.640 EM del 6/11/2009, di cui al prot 14046 del 3/12/2009, il Comune di Adelfia, stante la determinazione favorevole del Consiglio Comunale n.33 del 30/9/2002 e n.13 del 29/01/2005, ha chiesto l'autorizzazione in deroga ex art.5.07 punto 3.02 del PUTT/P, ovvero il riesame della variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio approvato con delibera di CC n 33 del 30/9/2002".

Alla sopra citata nota comunale n.640 EM del 6/11/2009 veniva allegata una copia del progetto originario ed una copia del progetto di variante tecnica.

In particolare con riferimento al progetto di variante tecnica sono stati trasmessi i seguenti elaborati scritto-grafici:

- Autorizzazione paesaggistica del 31/1/2005;

- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali di cui alla nota n.1284;
- Delibera di C.C. n.13 del 29/1/2005 di approvazione della variante tecnica;
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Planimetria generale scala 1:500;
- Planimetria quotata scala 1:500;
- Particolare muro di cinta sul lato ovest scala 1:25.

- Con successiva nota, prot.17076 del 11/12/2009, il Comune di Adelfia ha trasmesso la Delibera di G.C. n° 155 del 11/12/2009 di richiesta di approvazione del progetto di cui trattasi anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. acclarando, nello stesso provvedimento, l'interesse pubblico delle opere in progetto, l'assenza di alternative localizzative nonché la compatibilità paesaggistica dell'intervento in argomento.

- Con successiva nota n.9564 del 7/7/2010, di cui al prot. del Servizio Assetto del Territorio n.4191 AOO145 del 11/8/2010, il Comune di Adelfia acclarava che "l'intervento nella sua totalità, di vitale importanza per il territorio, è finalizzato a delocalizzare servizi pubblici essenziali (mercato settimanale, parcheggi, attività culturali, ludiche e politiche) non altrimenti localizzabili, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili" e che nel contempo "l'intervento non presenta sostanzialmente alternative localizzative, né comporta una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico in quanto le opere in progetto si collocano in un contesto già fortemente antropizzato (centro urbano del tutto privo di emergenze naturalistiche)."

(Descrizione intervento proposto)

L'intervento proposto, così come in precedenza già specificato, prevede la realizzazione di un'area attrezzata per mercato e parcheggio sul canalone-impluvio, denominato "torrente Montrone" che costituisce variante tecnica al progetto originario e che prevede la sostituzione della tombatura di ml 160 dell'impluvio nonché il collegamento dell'area mercatale a via Della Chiesa con due attraversamenti-ponti sul predetto canalone-impluvio

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

- Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento si rappresenta quanto segue: Dalla documentazione trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) interessati dall'opera in progetto, si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: Le aree interessate dall'intervento risultano direttamente interessate da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale esteso di riferimento. In particolare, l'opera in argomento ricade all'interno dell'area di pertinenza della lama "Torrente Montrone", non individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale ma comunque individuata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia nonché nell'elenco delle acque Pubbliche della Provincia di Bari (Decreto Reale 21/3/29) riportato nella Relazione Generale del P.U.T.T./P. Ciò stante, le opere in progetto interferiscono con l'Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) "Corso d'acqua" come definito all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e per il quale si applicano i regimi di tutela di cui all'art. 3.08.3 e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico -vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risultano interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di

interesse botanico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: Le aree oggetto di intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

(Valutazione paesaggistica)

- Sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta già fortemente antropizzato (presenza del tessuto edificato consolidato di Adelfia), ovvero si presenta quasi del tutto privo di naturalità, pur essendo rilevabili alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela, quali il corso d'acqua "Torrente Montrone".

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si rileva che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce con l'area di pertinenza del corso d'acqua "Torrente Montrone". L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base" che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa, ed in particolare la deliberazione di G.C. n°155 del 11/12/2009, evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico dell'opera in progetto, atteso che l'intervento in argomento è finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica di rilevante importanza per la riorganizzazione ed il riassetto di tutto il contesto urbano del Comune di Adelfia, ed apporta notevoli benefici alla popolazione residente.

Così come si evince testualmente dalla deliberazione di CC n.13 del 29/1/2005 "l'intervento nella sua totalità, di vitale importanza per il territorio, è finalizzato a delocalizzare servizi pubblici essenziali (mercato settimanale, parcheggi, attività culturali, ludiche e politiche) non altrimenti localizzabili, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili" anche in considerazione che attualmente i mercati settimanali si svolgono nel centro abitato in aree "prive di servizi, creando disagio al traffico urbano, allo svolgimento della vita cittadina, con grave pregiudizio per la igiene pubblica, per la sicurezza e la prevenzione, rimanendo bloccate le vie di comunicazione". Inoltre, viene evidenziato che l'intervento non presenta sostanzialmente alternative localizzative, né comporta una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto le opere in progetto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato, quale il centro urbano di Adelfia del tutto privo di emergenze naturalistiche.

- Le motivazioni prospettate dall'Amministrazione comunale di Adelfia con la deliberazione di G.C. n°155 del 11/12/2009, deliberazione di CC n.13 del 29/1/2005 nonché con nota n.9564 del 7/7/2010, riguardanti il preminente interesse pubblico per la popolazione residente e l'assenza di alternative localizzative, si ritengono pertanto, in questa sede, in linea di massima condivisibili.

- Per quanto attiene all'ulteriore condizione richiesta ai fini del ricorso all'istituto della deroga al P.U.T.T./P. (art. 5.07), ovvero alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, è opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica ed un diverso

utilizzo del territorio che comunque non andrà a modificare in maniera significativa l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate ("Torrente Montrone") ed il suo intorno diretto, soprattutto in considerazione del già notevole grado di trasformazione ed antropizzazione dell'ambito territoriale d'intervento ovvero della pressoché totale assenza di caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua "Torrente Montone" posizionato in corrispondenza del centro urbano.

La soluzione progettuale proposta cioè la variante tecnica di cui alla delibera di CC n°13 del 29/1/05, pur costituendo come peraltro la stessa soluzione progettuale originaria deroga al PUTT/P, prevede un tratto di alveo "a cielo aperto" e pertanto risulta sicuramente migliorativa rispetto a quella originaria che invece prevedeva la totale "tombatura", per un tratto di circa ml 160, dell'impluvio esistente ovvero della lama "Torrente Montone".

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto in precedenza citato che risulterà parzialmente interessato dalle opere di cui trattasi.

(Conclusioni e prescrizioni)

Premesso quanto innanzi, in relazione all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e soprattutto alla luce del corretto iter procedurale questa volta intrapreso dall'Amministrazione comunale con la specifica richiesta di deroga alle NTA del PUTT/P, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesistici del sito interessato.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dalla soluzione progettuale presentata:

- Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

Nelle aree interessate dal "Torrente Montrone", ovvero nell'area di pertinenza dello stesso, durante la fase di realizzazione delle opere siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree interessate dall'intervento. In particolare siano opportunamente realizzate, laddove ritenute necessarie e secondo le prescrizioni formulate dalla competente Autorità di Bacino, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica (anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica) al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo al fine di accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei residui valori paesistici del sito.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Siano opportunamente adottate, compatibilmente con le opere di difesa idraulica, misure di ripristino ed incremento vegetazionale sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.

- In sede di esecuzione dei lavori, compatibilmente con le esigenze tecniche, siano salvaguardati il più possibile i “beni diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. eventualmente presenti in loco.
- L’intervento è subordinato al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni richiamate dagli Enti e/o Organi intervenuti nel procedimento (Comune di Adelfia, Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici, Autorità di Bacino ecc..).

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.04 e dell’art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., anche in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE al Comune di Adelfia, per la “Variante tecnica al progetto originario di Area attrezzata per mercato e parcheggio” approvata con delibera di C.C. n.13 del 29/1/2005, l’attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04, anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti territoriali Distinti interessati, nei termini riportati in narrativa al punto conclusioni e prescrizioni.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
